

COMMISSIONE EUROPEA
Direzione Generale
Politica Regionale
Sviluppo e Coordinamento delle Politiche di Coesione
Fondo di Solidarietà Affari Legali e Affari Procedurali

NOTA AL COCOF

Iniziativa per la Trasparenza Europea: attuazione del Regolamento Finanziario concernente la pubblicazione dei dati sui beneficiari di Fondi Comunitari (cofinanziati) in modalità di gestione condivisa.

La Commissione Europea ha proposto l'iniziativa di Trasparenza Europea nel Libro Verde nel 2006¹ seguita da una Comunicazione nel 2007². Il Consiglio ha approvato l'iniziativa prevista dagli articoli 30(3) e 53 b §2d)³ del Regolamento Finanziario⁴, che richiede agli Stati Membri di fornire informazioni sulle modalità di spesa dei Fondi Comunitari cofinanziati, in particolare attraverso la pubblicazione ex-post dei beneficiari. Con riferimento alla pubblicazione dei beneficiari dei Fondi Strutturali e del Fondo di Coesione (di seguito i Fondi), l'obbligo è ulteriormente precisato dal Regolamento della Commissione (CE) n. 1828/2006⁵. Lo scopo di questa nota è di fornire agli Stati Membri linee guida sulle implicazioni pratiche dell'attuazione dell'iniziativa di trasparenza dei Fondi Strutturali, Fondo di Coesione e Fondo per la Pesca.

¹ Libro Verde della Commissione "Iniziativa di Trasparenza Europea" del 3 maggio 2006, COM (2006) 194.

² Comunicazione della Commissione – seguito del Libro Verde "Iniziativa di Trasparenza Europea" del 21 marzo 2007, COM (2007) 127.

³ L' Art. 53 B § 2 d) recita "Salvaguardando i provvedimenti previsti dai Regolamenti relativi allo specifico settore, ed allo scopo di garantire che i fondi in gestione condivisa siano usati nel rispetto delle regole e dei principi applicabili, gli Stati Membri sono tenuti ad assicurare tutte le misure legislative, normative e amministrative necessarie a tutelare gli interessi finanziari delle Comunità. A tal fine essi devono assicurare puntualmente la pubblicazione annuale ex-post dei beneficiari dei fondi previsti in bilancio, mediante l'adozione di specifici regolamenti di settore ed in conformità all'art. 30 (3).

⁴ Regolamento del Consiglio (CE, EUROATOM) n. 1605/2002 applicabile al bilancio generale delle Comunità Europee e successivamente modificato dal Regolamento del Consiglio (CE) n. 1995/2006, OJ L 390 del 13.12.2006, pag. 1.

⁵ Regolamento della Commissione (CE) n. 1828/2006, che stabilisce regole per l'attuazione del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006 sulle previsioni generali del Fondo di Sviluppo Regionale Europeo, il Fondo Sociale Europeo ed il Fondo di Coesione, e del Regolamento (EC) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul Fondo di Sviluppo Regionale Europeo.

1. Quadro normativo

L'articolo 53b 2 d) del Regolamento Finanziario stabilisce che “gli Stati Membri assicureranno, attraverso un regolamento di settore specifico e in conformità con l'art. 30(3), adeguata pubblicazione annuale dei beneficiari dei fondi.”.

L'art. 7 2 d) del Regolamento di Attuazione della Commissione. N. 1828/2006 stabilisce che: “L'Autorità di Gestione sarà responsabile per l'organizzazione delle seguenti misure d'informazione e pubblicità: la pubblicazione, elettronica o in altro formato, della lista dei beneficiari finali, il titolo degli interventi e l'ammontare dei fondi pubblici allocati a valere sugli interventi”.

L'Articolo 2 d del Regolamento del Consiglio n. 1083/06 (Regolamento Generale) definisce:

Beneficiario come: operatore, organismo o impresa pubblica o privata responsabile per l'avvio e l'esecuzione degli interventi. Nel contesto degli schemi di aiuto previsti dall'art. 87 del Trattato, i beneficiari sono aziende pubbliche o private che realizzano un progetto individuale e ricevono aiuti pubblici”⁶.

Nota: i nomi dei partecipanti ad un intervento FSE non saranno resi noti.

Intervento come: “Un progetto o gruppo di progetti selezionati dall'Autorità di Gestione del programma operativo ad essa collegato/i o sotto la sua responsabilità in accordo con i criteri stabiliti dal comitato di sorveglianza e attuati da uno o più beneficiari che permettano il raggiungimento degli obiettivi degli assi prioritari cui sono collegati.

2. **Contenuto delle informazioni pubblicate**

Le modalità di pubblicazione dei dati sui beneficiari destinatari di cofinanziamento comunitario varia tra gli Stati Membri – alcuni espongono solo i nomi dei progetti cofinanziati, altri forniscono il nome e l'indirizzo dei beneficiari, le risorse allocate, ecc. L'obiettivo dell'esercizio di trasparenza è stabilire un quadro di coordinamento che proponga requisiti minimi per la pubblicazione di tali dati, allo scopo di permettere al pubblico di sapere come i fondi sono spesi.

La norma prevede la pubblicazione di tre categorie di informazione:

a) la lista dei beneficiari, b) la denominazione degli interventi e c) l'ammontare dei fondi pubblici allocati a valere sugli interventi.

Lista dei beneficiari dei Fondi

La norma sopracitata definisce con chiarezza quali organizzazioni o organismi sono da considerarsi come beneficiari. Ciononostante, alcuni Stati Membri hanno sollecitato ulteriori chiarimenti con particolare riguardo ai beneficiari della Cooperazione Territoriale Europea. In questo contesto possono essere fornite le seguenti linee guida:

Per i Programmi elaborati nell'ambito della Cooperazione Territoriale Europea, tenuto nel dovuto conto dell'obiettivo dell'esercizio di trasparenza, sembra appropriato pubblicare la lista di tutti i beneficiari e non limitare la pubblicazione ai principali beneficiari. Ciononostante, a causa delle difficoltà nello stabilire all'inizio del periodo di programmazione, tutti i beneficiari finali di tali

⁶ Tale definizione è simile a quella utilizzata nel periodo 2000-2006.

programmi, in un primo momento potrebbero essere pubblicati i nomi dei principali *partner* e l'ammontare commissionato. A conclusione di un dato intervento, tali informazioni potrebbero essere completate dalla lista completa dei beneficiari finali e rispettive somme percepite.

Il quadro normativo richiede solo la pubblicazione dei nomi dei beneficiari. La divulgazione di ogni ulteriore dato (ad esempio: il numero di identificazione o l'indirizzo dei beneficiari, ecc.) è demandato al potere discrezionale degli Stati Membri. In ogni caso, Lo Stato Membro deve ottemperare alla legislazione nazionale e al quadro normativo Comunitario sulla protezione dei dati⁷.

Denominazione degli interventi

Per ogni beneficiario, la denominazione dell'iniziativa dovrebbe essere chiaramente identificata. In tale contesto, è consigliabile adoperare denominazioni che agevolino la comprensione della natura dell'iniziativa. Gli Stati Membri anche sono liberi di scegliere di pubblicare informazioni addizionali (ad esempio: obiettivo dei progetti, categorie interessate in caso di FSE, ecc.), sebbene non si tratti di un vero e proprio requisito dell'attuale quadro normativo.

Importo dei fondi pubblici

La dizione "Fondi Pubblici" nell'art. 7 del Regolamento della Commissione si riferisce a fondi eligibili comunitari e nazionali e non comprende i finanziamenti privati. Il tasso di cofinanziamento comunitario è fissato solo al livello degli assi prioritari. Per ogni singolo progetto, il tasso di cofinanziamento può, pertanto, variare anche nell'ambito di un singolo asse prioritario. Gli Stati Membri non sono tenuti a pubblicare il tasso di cofinanziamento comunitario relativo ad ogni singolo intervento CE. Al fine di evitare errori d'interpretazione, il grande pubblico dovrebbe tuttavia essere informato che gli importi divulgati comprendono sia fondi nazionali che fondi europei.

In relazione agli importi da pubblicare, tenuto conto delle osservazioni presentate da alcuni Stati Membri, la Commissione suggerisce la pubblicazione dei seguenti importi per ciascun beneficiario:

1. Ammontare destinato all'intervento e
2. Somma totale effettivamente erogata a conclusione dell'intervento.

Non è necessario pubblicare le quote annuali di pagamento. L'approccio consentirebbe al pubblico di avere un accesso a dati significativi già ad uno stadio precoce, ossia nel momento in cui si assume l'impegno a favore del beneficiario. Successivamente, una volta effettuato pagamento finale per l'intervento in questione, la somma impegnata inizialmente sarebbe sostituita dall'ammontare effettivamente pagato. E' inoltre opportuno per gli Stati Membri non duplicare il lavoro e basare la raccolta dati sulle informazioni del sistema nazionale di verifica.

3. Raccolta e pubblicazione dei dati

Responsabilità della pubblicazione

L'obbligo legale per l'attuazione dell'iniziativa di trasparenza spetta agli Stati Membri. Ciononostante la Commissione si impegna a svolgere un ruolo di coordinamento, innanzitutto attraverso la facilitazione dell'accesso alle informazioni disponibili sui siti degli Stati Membri. La Commissione svolgerà un duplice ruolo. In primis, essa proporrà uno standard comune indicativo

⁷ Direttiva (CE) n. 95/46 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone con riferimento ai dati personali e sulla libertà di circolazione di tali dati Gazzetta Ufficiale (OJ) L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

per la pubblicazione di dati nell'ambito dei Fondi Strutturali, del Fondo di Coesione e del Fondo per la Pesca (vedi Allegato). In secondo luogo, fornirà ai cittadini dell'Unione Europea, attraverso il proprio sito web, *collegamento (link)* agli indirizzi elettronici degli Stati Membri su cui sono pubblicati i dati sui beneficiari richiesti⁸.

Pubblicazione dei dati sui siti nazionali/regionali

La maggior parte degli Stati Membri ricorre a mezzi elettronici per la pubblicazione delle informazioni relative a beneficiari. Sebbene il Regolamento Comunitario faccia riferimento anche ad altri mezzi di pubblicazione, occorre sottolineare, come evidenziato in tutti i documenti legali relativi alla trasparenza delle liste beneficiari⁹, che la preferenza va accordata alla pubblicazione elettronica. In tale contesto, la Commissione raccomanda fortemente l'utilizzo di siti nazionali e/o regionali allo scopo di garantire trasparenza.

Un'eventuale fonte di controversia risiede nei differenti livelli (regionale, nazionale) nell'ambito dei quali le informazioni sono fornite nei vari Stati Membri. Ogni Stato Membro è libero di scegliere di divulgare la lista beneficiari a livello nazionale o regionale. Allo scopo di disporre di un efficiente sistema informativo sul sito web della Commissione, gli Stati Membri sono tenuti ad informare la Commissione (ad esempio mediante Piani di Comunicazione o COCOF) sulle modalità di pubblicazione dei dati tra i vari livelli e attori. In tale contesto, è inoltre necessario comunicare alla Commissione sia il singolo *link* al sito web nazionale sia il *link* individuale ai vari siti web regionali su cui le informazioni relative ai beneficiari sono rese disponibili al pubblico. Ai fini della trasparenza, gli Stati Membri dovrebbero, inoltre, menzionare qualsiasi altro eventuale mezzo di pubblicazione prescelto, il cui riferimento potrebbe essere fornito sul sito web della Commissione Europea.

Indipendentemente dal livello a cui è pubblicata la lista beneficiari, allo scopo di assicurare un efficace funzionamento del sistema e facilitare il coordinamento a livello europeo, la Commissione chiama gli Stati Membri a designare un singolo soggetto, almeno per ciascun fondo, quale responsabile del coordinamento dell'esercizio della trasparenza.

Parimenti, per i programmi europei di cooperazione territoriale, gli Stati Membri coinvolti dovrebbero designare un singolo soggetto responsabile per il coordinamento e la raccolta di informazioni sui beneficiari. L'Autorità di Gestione, responsabile per lo stanziamento di fondi ai beneficiari finali e che, pertanto, dispone delle relative informazioni, appare essere il soggetto più idoneo a rivestire tale ruolo.

⁸ Il Libro Verde della Commissione "European Transparency Initiative" del 3 maggio 2006, COM(2006)194, pag. 3: "Allo scopo di assicurare un migliore controllo sull'uso di fondi europei mediante gestione centralizzata, sarà creato un apposito sito internet che faciliterà l'accesso alle informazioni esistenti relative ai beneficiari di progetti e programmi. Il sito conterrà, inoltre, i collegamenti con i siti internet degli Stati Membri ove saranno reperibili i dati sui beneficiari dei fondi europei divisi per gestione".

⁹ L' Art. 4 § 2 lettera b) del Regolamento della Commissione(CE) 1828/2008: "Il Rapporto Annuale ed il Rapporto Finale di realizzazione di un programma operativo, con riferimento all'art. 67 del Regolamento (CE) n. 083/2006, dovrebbe comprendere: disposizioni per le misure di informazione e pubblicità riferite a: art. 7 (2) (d) includendo, ove applicabile, l'indirizzo elettronico presso il quale tali dati possono essere trovati;" e art. 7 § 2 d): " Le autorità di gestione dovrebbero essere responsabili per l'organizzazione delle seguenti misure di informazione e pubblicità: pubblicazione, elettronica o di altro tipo, della lista dei beneficiari, della denominazione degli interventi e dell'ammontare dei fondi pubblici destinati agli interventi."

Tempi e frequenza di pubblicazione dei dati

Con riferimento alla tempistica, la Commissione richiede la prima pubblicazione nel 2008. Tale pubblicazione si sostanzierebbe in una lista dei beneficiari ai quali sono stati destinati fondi successivamente all'entrata in vigore del Regolamento Finanziario del 1° maggio 2007¹⁰.

Gli Stati Membri sono invitati ad aggiornare le informazioni disponibili sui loro siti in maniera periodica e puntuale (ad esempio mensilmente, trimestralmente) con la massima frequenza. Ciononostante, in base alle previsioni del summenzionato Regolamento Finanziario, la pubblicazione dei dati dovrebbe essere effettuata almeno annualmente. Come previsto dall'art. 67 § 1 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, la Commissione suggerisce, per la presentazione del Rapporto Annuale, il 30 giugno di ogni anno quale data ultima per la pubblicazione dei dati relativi ai beneficiari degli anni precedenti.

Piano di Comunicazione

Le Autorità di Gestione sono tenute a redigere un Piano di Comunicazione e trasmetterlo alla Commissione (art. 2(2) del Regolamento della Commissione) entro 4 mesi dall'adozione dei Programmi Operativi. A metà marzo 2008 gli Stati Membri avevano già presentato oltre 140 Piani di Comunicazione. Poiché l'adozione della maggior parte dei 436 Programmi Operativi per il FESR ed il FSE avviene nella seconda metà del 2007, ci si aspetta che la maggior parte dei Piani sia inviata prima entro aprile 2008. La Commissione invita, ove possibile, ad includere nel documento i collegamenti con i *database* esistenti.

4. Programmi IPA

Per ciò che concerne i Programmi IPA, l'art. 62 (2) del Regolamento della Commissione (CE) n. 718/2007 del 12 giugno 2007¹¹, in attuazione del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1085/2006 che istituisce lo Strumento di Assistenza di Pre-Adesione (IPA), che regola le attività di informazione e pubblicità mediante gestione decentralizzata, "*Le strutture operative sono responsabili dell'organizzazione della pubblicazione della lista dei beneficiari finali, dei titoli dei progetti e dell'ammontare dei fondi comunitari destinati agli interventi.*" L'enunciato del provvedimento è identico a quello usato nel Regolamento della Commissione 1828/2006, quindi le osservazioni di cui sopra si applicano anche ai Programmi IPA.

Secondo quanto previsto dall'art. 102 del Regolamento (CE) n. 718/2007, le strutture operative dei Programmi IPA-CBC sono definite "Autorità di Gestione" e, *inter alia*, sono responsabili per l'applicazione degli obblighi previsti dall'art. 62, ai sensi dell'art. 103 (1) d) del Regolamento della Commissione (CE) n. 718/2007.

¹⁰ Regolamento del Consiglio (EC EURATOM) n. 1995/2006 del 13 dicembre 2006 di rettifica del Regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2002 del Regolamento Finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità Europee, Gazzetta Ufficiale (OJ) L 390, 30.12.2006, pag. 1, art. 2.

¹¹ OJ L 170 del 29.6.2007, pag. 1.